

SCHEMA DI SINTESI DEL CCNL F.I.S.M./OO.SS.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n.104/2022

La presente informativa, parte integrante del contratto individuale di assunzione, riporta in forma sintetica quanto previsto dal CCNL FISM.

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alle norme e al contratto collettivo applicato, che restano la fonte primaria del rapporto di lavoro.

| PARTI CONTRAENTI | STIPULA | DECORRENZA | SCADENZA |
|--|-------------------------|------------------------|--|
| Datoriali FISM Sindacali FLC-CGIL, CISL-Scuola, UIL-Scuola, SNALS-CONFSAL | 12 DICEMBRE 2016 | 1° GENNAIO 2016 | Economica 31 DICEMBRE 2018 Normativa 31 DICEMBRE 2018 Attualmente in vigore |

QUALIFICHE E LIVELLI

| Area | Livello | Descrizione |
|--|---------|--|
| Prima - Servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari | 1 | Personale ausiliario: lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto il possesso di elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio non è richiesta una preparazione professionale specialistica, quali, ad esempio, lavoratori di cucina, addetti alle pulizie, accompagnatori/trici di bambini sui bus, addetti/e alla manutenzione ordinaria degli stabili e delle attrezzature, addetti/e alle mense, inservienti ai servizi di supporto. |
| | 2 | Personale esecutivo: lavoratori che effettuano lavori per i quali sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite, quali, ad esempio, a) funzioni tecniche (aiuto cuochi, autisti anche di bus, manutentori, personale di custodia dello stabile, portieri, centralinisti); b) funzioni amministrative (impiegati d'ordine). |
| | 3 | Operatore qualificato: lavoratori che effettuano lavori socio assistenziali e attività connesse per minori per le quali sono richieste conoscenze specifiche, quali, ad esempio, a) operatore di asilo nido e di scuole dell'infanzia la cui mansione contempli la cura della persona e dell'igiene personale dei bambini; b) tecnici (cuochi). |
| | 4 | Personale di concetto e/o operatore specializzato: lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, che comportano specifiche conoscenze tecniche, amministrative, con capacità di utilizzo di mezzi e di procedure predeterminate, quali, ad esempio, a) tecnici (cuochi specializzati ovvero con più di 5 anni di servizio alle dipendenti della stessa scuola con la medesima mansione; operai specializzati); b) amministrativi (applicati di segreteria, impiegati addetti all'amministrazione, contabili, aiuto economo). |
| | 5 | Personale con specializzazione: lavoratori per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale, quali, ad esempio, segretari amministrativi, economi, contabili di rete scolastica, responsabili di servizio paghe e contributi. |

| Area | Livello | Descrizione |
|---|---------|---|
| Seconda - Servizi di istruzione, formativi ed educativi | 3 | Operatore qualificato: figure professionali quali, ad esempio, a) assistenti asili nido; b) altro personale educativo di altri servizi all'infanzia diversi dall'asilo nido. |
| | 4 | Operatore specializzato: lavoratori che eseguono mansioni complesse e articolate che richiedono una presenza o compresenza in aula e/o laboratorio per l'espletamento di attività educative e formative in genere, quali, ad esempio, a) assistenti al pre e/o post scuola; b) assistenti ai bambini diversamente abili e/o che necessitano di particolari cure e attenzioni; c) animatori, responsabili di asili condominiali; d) lettori di madrelingua in compresenza. |
| | 5 | Personale educativo e dei servizi per la prima infanzia: lavoratori che svolgono o che concorrono a svolgere funzioni educative nei servizi per la prima infanzia, forniti di adeguato titolo professionalizzante, quali, ad esempio, a) personale educativo degli asili nido; b) educatori di colonie e soggiorni; c) istruttori di attività parascolastiche; d) puericultori, logopedisti, fisioterapisti. |
| | 6 | Personale docente nelle scuole dell'infanzia: lavoratori con funzione docente nella scuola dell'infanzia forniti di adeguato titolo professionalizzante e/o abilitante, personale docente di discipline culturali integrative del curriculum della scuola, in possesso di abilitazione o apposito titolo di specializzazione, personale che coordina un servizio di scuola dell'infanzia senza attività di docenza. |
| Area | Livello | Descrizione |
| Terza - Servizi di direzione e di coordinamento superiore | 7 | Sono inquadrati in questo livello: a) coordinatore di scuola dell'infanzia con almeno 5 sezioni; b) coordinatore di asilo nido con almeno 3 nuclei (lattanti, semidivezzi, divezzi); c) coordinatore di scuola dell'infanzia con un numero inferiore a 5 sezioni e che gestisca contemporaneamente anche altri servizi della prima infanzia (nido); d) responsabile amministrativo di istituzioni scolastiche di grandi dimensioni con diverse tipologie di servizi (scuole dell'infanzia, asili nido, servizi doposcuola, ecc.). |
| | 8 | E' inquadrato in questo livello: a) il personale che organizza e coordina scuole dell'infanzia e servizi socio educativi della prima infanzia a livello territoriale e di reti di scuole dell'infanzia e/o nidi; b) docente con titolo di formatore specialistico e che svolge attività interna di formazione; c) coordinatore pedagogico-gestionale di rete a livello territoriale; d) direttore amministrativo di reti scolastiche a livello territoriale. |

PARAMETRI CONTRATTUALI

| | | |
|-----------|-------------|---|
| Divisori | Giornaliero | 26 |
| | Orario | 160 per 37 ore |
| | | 152 per 35 ore |
| | | 139 per 32 ore |
| Mensilità | Tredicesima | Una mensilità pari alla retribuzione di fatto, corrisposta entro il 20 dicembre |

RETRIBUZIONE TABELLARE MENSILE

| Livelli | Dall'1.9.2018 |
|---------|---------------|
| 1 | 1.312,06 |
| 2 | 1.363,46 |
| 3 | 1.365,44 |
| 4 | 1.409,12 |
| 5 | 1.485,86 |
| 6 | 1.504,55 |
| 7 | 1.652,99 |
| 8 | 1.690,38 |

SALARIO DI ANZIANITÀ - DAL 1° GENNAIO 2016

| | | |
|---|---|-------|
| Disciplina | Al personale di tutti i livelli, che al 31 dicembre 2018 e nell'arco della vigenza del presente contratto abbia maturato almeno due anni di servizio presso lo stesso ente, è corrisposto dalla medesima data un salario di anzianità mensile per 13 mensilità. | |
| Importo | Tutti i livelli | 27.00 |
| <i>Con il 31 dicembre 2015 cessa ad ogni effetto l'istituto degli scatti di anzianità. L'importo maturato a tale data costituisce, dall'1.1.2016 un elemento fisso della retribuzione</i> | | |

INDENNITÀ ACCESSORIE

| | Livello | Funzione | Importo |
|--|--------------------------|---|--|
| Indennità funzione coordinatori | 5° (personale educativo) | coordinatore del servizio di nido | 20,00 mensili fissi |
| | 6° (personale docente) | coordinatore in scuole fino a 4 sezioni | 25,00 mensili per il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia |
| | 7° | coordinatore di asilo nido con almeno 3 nuclei | 12,00 mensili per il numero dei nuclei di nido |
| Indennità funzione coordinatori | 7° | coordinatore in scuole dell'infanzia fino a 4 sezioni con anche nuclei di nido | 12,00 mensili per il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia e dei nuclei di nido |
| | 7° | coordinatore in scuole dell'infanzia con almeno 5 sezioni, con o senza nuclei di nido | 12,00 mensili per il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia e nuclei di nido |
| | 8° | coordinatore | 30,00 mensili fissi |

PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione viene corrisposta, con bonifico bancario, non oltre il 10° giorno del mese successivo al periodo di riferimento e dovrà risultare da apposito prospetto paga (LUL)

PERIODO DI PROVA

| Livello | Durata |
|--|-----------------------|
| 1°, 2°, 3° | 30 giorni lavorativi |
| 4°, 5°, 6° | 90 giorni lavorativi |
| 7°, 8° | 120 giorni lavorativi |
| Note | |
| <i>Per il personale assunto a tempo determinato, anche a tempo parziale, la durata del periodo di prova è di 30 giorni lavorativi.</i> | |

ORARIO DI LAVORO

| Orario normale di lavoro | 37 ore | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 35 ore per personale educativo dei servizi della prima infanzia | | | |
| | 32 ore per personale docente della scuola dell'infanzia | | | |
| Flessibilità | Per il solo personale docente della scuola dell'infanzia inquadrato al 6° livello, fermo restando l'orario di 32 ore settimanali, al fine di garantire l'estensione temporale del servizio scolastico, può essere richiesto, da parte della Scuola, di svolgere fino a 35 ore settimanali. Le ore eccedenti sono recuperate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, come permessi giornalieri retribuiti, anche conglobati secondo le seguenti modalità: | | | |
| | Casistica | 33 ore settimanali | 34 ore settimanali | 35 ore settimanali |
| | Orario settimanale su cinque giorni | 8 giorni | 15 giorni | 22 giorni |
| | Orario settimanale su sei giorni | 9 giorni | 18 giorni | 26 giorni |
| Il recupero delle ore per i corsi di aggiornamento promossi dall'ente gestore ed effettuati fuori dal normale orario di lavoro per un massimo di 40 ore annuali avverrà sotto forma di permessi retribuiti anche conglobati o in aggiunta alle ferie. | | | | |

LAVORO STRAORDINARIO-SUPPLEMENTARE-NOTTURNO-FESTIVO

| Tipologia | % |
|----------------------|--|
| diurno feriale | 25% |
| notturmo | 40% |
| festivo | 75% |
| notturmo festivo | 100% |
| Lavoro supplementare | Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al personale part time, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. |

| Note |
|---|
| <p>Al personale direttivo, amministrativo ed ausiliario può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 120 ore annue, mentre per il personale docente ed educativo il limite è di 80 ore annue.</p> <p>Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per il personale con funzioni di coordinamento, le ore di lavoro straordinario prestate possono essere trasformate, con le maggiorazioni sopra indicate, in permessi retribuiti, anche cumulati. Le ore in questione, se non fruite come permessi entro il 31 agosto, vengono monetizzate con le competenze del mese di agosto. La prestazione di ore straordinarie deve sempre essere autorizzata dal gestore. Tale possibilità è stata estesa anche al personale educativo e docente di V e VI livello attraverso la stipula dell'accordo di secondo livello sottoscritto in data 05/07/2017 tra i referenti regionali di FISM Veneto e le rappresentanti regionali delle oo.ss. CISL SCUOLA – FLC CGIL – SNAL CONFSAL.</p> |

FERIE

| | |
|------------------|--|
| Durata | La durata annuale delle ferie è di 30 giorni lavorativi, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero). Agli effetti del computo delle ferie, la settimana è considerata di 6 giorni lavorativi qualunque sia la distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale |
| Fruizione | <p>Il periodo di ferie non può essere frazionato in più di 2 periodi, uno dei quali non inferiore a 2/3 dei giorni spettanti, coincidente col periodo estivo. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione.</p> <p>Per il personale docente/educativo assunto a tempo indeterminato, la fruizione delle ferie avviene di norma durante la sospensione estiva delle attività.</p> |

FESTIVITÀ

| | |
|---------------------|---|
| Ex Festività | Sono concessi 4 giorni di permesso retribuito per ciascun anno scolastico in relazione alla soppressione di alcune festività nazionali infrasettimanali. |
| Festività | <p>La festività del 4 novembre, spostata alla prima domenica successiva, e le festività religiose e civili coincidenti con la domenica vengono retribuite con 1/26 della retribuzione globale oltre la normale retribuzione o, su richiesta del lavoratore, con permessi retribuiti.</p> <p>Le festività non godute sono retribuite in 26mi al termine dell'anno scolastico</p> |

PERMESSI

| | |
|----------------------------|---|
| Permessi retribuiti | <p>10 giorni lavorativi, anche in frazioni orarie, così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a- 3 gg. per lutto: per il coniuge, per i parenti entro il 2° grado, conviventi; b- 2 gg. per motivi personali: per visite mediche e specialistiche, nonché per cure dentarie e piccoli interventi sanitari comportanti disagio o stress prolungato, ovvero aventi carattere di urgenza e non programmabili, su produzione di documentazione; c- 5 gg. per motivi personali e/o relativi a familiari entro il 2° grado quali necessità di carattere medico, nascite, matrimoni, su produzione di documentazione; |
|----------------------------|---|

ALTRI PERMESSI

| | |
|----------------------------|--|
| Diritto allo studio | <p>Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 (centocinquanta) annue.</p> <p>I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio della scuola primaria e secondaria.</p> <p>I permessi per il diritto allo studio sono inoltre concessi per la frequenza del corso di laurea in scienze della formazione primaria per i lavoratori privi di titolo abilitante. Al fine di consentire la crescita professionale del personale docente ed educativo non fornito di abilitazione o di titolo, viene garantita la possibilità di utilizzo di permessi retribuiti e viene assicurata la possibilità dell'adattamento dell'orario di lavoro.</p> |
|----------------------------|--|

ASSENZE NON RETRIBUITE

| | |
|----------------------------|--|
| Permessi non retribuiti | 10 giorni nell'anno solare previo accordo con il gestore |
| Aspettativa non retribuita | Fino ad un anno con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Non può essere richiesta prima dei due anni di servizio |

ASSENZE TUTELE

CONGEDO MATRIMONIALE

| | |
|-----------|---|
| Durata | 15 gg di calendario |
| Fruizione | Il congedo non è frazionabile e deve essere fruito in coincidenza del matrimonio. |

CONGEDO DI MATERNITA' E PATERNITA'

disciplinati ai sensi di legge con le seguenti retribuzioni:

| | |
|------------------------|--|
| Maternità obbligatoria | 80% della retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti. |
| Congedo Parentale | 30% della retribuzione media globale giornaliera. |

MALATTIA

| Periodo di malattia | Trattamento economico | Conservazione del posto |
|---------------------------------|-----------------------|---|
| dal 1° al 3° giorno | 100% | 6 mesi, anche a cavallo di 2 anni solari, per assenza continuativa 12 mesi per assenze non continuative e dovute anche ad eventi morbosi diversi nell'arco di 3 anni |
| dal 4° al 180° nell'anno solare | 100% | |

Note

In caso di assenza continuativa e di superamento dei 6 mesi, il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione, fino ad un massimo di 6 mesi, dietro presentazione di un certificato medico. Il periodo di aspettativa non ha alcun effetto giuridico ed economico.

In caso di assenze, anche non continuative, e di superamento dei 12 mesi nel periodo di 3 anni, dovute a malattie fortemente invalidanti, su richiesta del lavoratore, l'ente concede un ulteriore periodo di 12 mesi di aspettativa non retribuita.

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. Per tali giornate di assenza il dipendente ha diritto all'intera retribuzione.

INFORTUNIO

| Periodo di infortunio | Trattamento economico | Conservazione del posto |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| giorno dell'infortunio | 100% | fino a guarigione clinica |
| 1°, 2° e 3° giorno (carenza) | 100% | |
| dal 4° al 180° giorno | 100% | |

Note

Il trattamento (nella misura del 100% della normale retribuzione) è comprensivo dell'indennità INAIL.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

| Livello | Durata |
|--|--------|
| 7°, 8° | 3 mesi |
| 4°, 5°, 6° | 2 mesi |
| 1°, 2°, 3° | 1 mese |
| Note | |
| <i>Il personale assunto con contratto a tempo determinato, che intenda rassegnare le proprie dimissioni, ha l'obbligo di dare un preavviso di un mese. Durante il periodo di preavviso il lavoratore licenziato avrà diritto ad un permesso retribuito fino a 15 ore per la ricerca di altra occupazione. Il periodo di preavviso dovrà essere lavorato. Il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta. Le dimissioni devono essere comunicate, in via ordinaria, in modalità telematica.</i> | |

TUTELE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

I contributi previdenziali e assistenziali vengono versati all'**INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**.

I premi assicurativi vengono versati all'**INAIL – Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro**

FORMAZIONE

Il lavoratore ha il diritto alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro e si impegna a partecipare a corsi ed iniziative di aggiornamento professionale indicati dall'Ente Gestore.